

Circolare del Commissario Delegato n. 1 del 14 marzo 2023

Esclusione dalle procedure di sequestro, pignoramento e/o esecuzione forzata delle somme destinate al finanziamento degli interventi di ricostruzione di cui al Decreto-legge 74/2012, conv. con l. 122/2012 e 3-bis D.L. 95/2012 depositate in c/c bancari. Indicazioni operative.

Premesso che

- il Presidente della Giunta Emilia-Romagna ha assunto, a norma dell'articolo 1, comma 2, del D.L. n. 74 del 6 giugno 2012, in G.U. n. 131 del 7 giugno 2012, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012", le funzioni di Commissario delegato per l'attuazione degli interventi previsti dallo stesso decreto-legge;
- il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122;
- il giorno 28 febbraio 2020 si è insediato, in qualità di Presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini che ricopre pertanto, in continuità con l'incarico precedente, funzioni di Commissario delegato per la ricostruzione.

Tutto ciò premesso

il Commissario Delegato, tenuto conto dei numerosi coinvolgimenti delle risorse destinate al finanziamento degli interventi di ricostruzione in procedimenti di espropriazione forzata presso terzi attivati presso gli istituti di credito abilitati, ritiene opportuno portare all'attenta considerazione degli Istituti di Credito in indirizzo quanto segue.

Secondo le disposizioni meglio dettagliate a seguire, le risorse destinate al finanziamento degli interventi di ricostruzione sono impignorabili.

Come disposto dall'art. 3 del Decreto-legge 74/2012, conv. con l. 122/2012 e 3-bis D.L. 95/2012, conv. con Legge 135/2012, infatti, le risorse utilizzate per finanziare i contributi per la ricostruzione sono gravate da un vincolo di destinazione che ne impedisce la pignorabilità.

Inoltre l'art. 57 comma 15 del Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, conv. in Legge 13 ottobre 2020 n. 126, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia, prevede che: *“Al fine di assicurare la compiuta attuazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 [...] i contributi di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e ogni ulteriore risorsa destinata al finanziamento degli interventi inerenti alla ricostruzione pubblica o privata, all'assistenza alla popolazione e alla ripresa economica dei territori colpiti, non sono soggetti a procedure di sequestro o pignoramento e, in ogni caso, a esecuzione forzata in virtù di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare, restando sospesa ogni azione esecutiva e privi di effetto i pignoramenti comunque notificati. [...] Le disposizioni di cui al primo e secondo periodo si applicano sino alla definitiva chiusura delle apposite contabilità speciali intestate ai Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, operanti in qualità di commissari delegati, secondo l'articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 74 del 2012”.*

La sottrazione all'azione esecutiva da parte di terzi delle somme destinate alla ricostruzione è, altresì, ribadita:

- dall'art. 27 del D. lgs 2 gennaio 2018 n° 1 (Codice della protezione civile), dedicato alle contabilità speciali in ambito emergenziale nazionale il quale, con riguardo alle somme delle contabilità speciali istituite con ordinanze di Protezione Civile, prevede la sospensione di ogni azione esecutiva, ivi compresi i sequestri e pignoramenti, e che è applicabile anche alle somme a disposizione del Commissario;

- dall'art. 39 del D.L. 109/2018, conv. in Legge 130/2018 (Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze), come da ultimo modificato dall'art. 17-quater, comma 4, D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21, ove si prevede che le risorse assegnate a carico della finanza pubblica a soggetti pubblici e privati destinate *“a interventi di ricostruzione e riqualificazione infrastrutturale, industriale, edilizia e sul patrimonio storico e artistico nei territori interessati dagli eventi sismici”* delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, del 20 e 29 maggio 2012, *“non sono soggette a procedure di sequestro o pignoramento e, in ogni caso, a esecuzione forzata in virtù di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare. [...] Atti di sequestro o pignoramento e, in ogni caso, qualsiasi azione esecutiva o cautelare volta all'esecuzione forzata eventualmente intrapresa, sono inefficaci e comunque non determinano obblighi di accantonamento, né sospendono l'accreditamento di somme a favore delle Amministrazioni interessate o dei soggetti beneficiari”.*

In ragione di tali disposizioni, dunque, lo Scrivente Commissario chiede agli Istituti di Credito in indirizzo:

- 1) di comunicare con immediatezza al seguente indirizzo p.e.c.: *commissariodelegatoricostruzione@postacert.regione.emilia-romagna.it*, eventuali atti di pignoramento presso terzi ricevuti ed aventi ad oggetto le risorse destinate al finanziamento degli interventi di ricostruzione di cui al Decreto-legge 74/2012, conv. con l. 122/2012 e 3-bis D.L. 95/2012;
- 2) di provvedere, altresì, a trasmettere al medesimo indirizzo p.e.c. tutta la relativa documentazione in suo possesso, al fine di consentirne la trasmissione all'Avvocatura di Stato per l'avvio delle opportune azioni a tutela del Sottoscritto Commissario;
- 3) di corredare eventuali dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 547 c.p.c. con la citazione e la testuale riproduzione delle norme sopra indicate, al fine di rendere chiaramente edotto il Giudice dell'esecuzione del vincolo di destinazione imposto per legge sulle risorse di cui all'oggetto.

Si significa, infine, che il Commissario Delegato – ove venisse a conoscenza di assegnazioni a terzi di somme destinate al finanziamento degli interventi di ricostruzione di cui al Decreto-legge 74/2012, conv. con l. 122/2012 e 3-bis D.L. 95/2012 – provvederà senz'altro ad attivarsi nelle forme di legge per il loro reintegro nelle finalità per le quali dette somme sono state erogate.

Bologna,

Il Commissario delegato
Stefano Bonaccini
(firmato digitalmente)